



ACCERTAMENTO

Accertamento con adesione: invariato per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo obbligatorio

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

Scopri di più

Il principio del **contraddittorio preventivo**, di cui all'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), introdotto dal **D.Lgs. 219/2023**, prevede che tutti gli atti autonomamente **impugnabili** dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria **sono preceduti**, a pena di annullabilità, da un **contraddittorio informato ed effettivo**.

Il comma 2, dell'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), esclude, però, il diritto al contraddittorio per gli **atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale** delle dichiarazioni individuati con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, nonché per i casi motivati di **fondato pericolo per la riscossione**.

A regime, quindi, avremo **un contraddittorio obbligatorio e uno facoltativo**. E di conseguenza, il D.Lgs. 13/2024 è intervenuto sul **D.Lgs. 218/1997**, per rimodulare le regole.

Tuttavia, **in forza di quanto previsto dal nuovo comma 2, dell'articolo 6, D.Lgs. 218/1997**, per gli atti per i quali non si applica il contraddittorio preventivo **nulla è cambiato rispetto al passato**.

Infatti, rimane fermo che il contribuente - nei cui confronti sia **stato notificato avviso di accertamento** o di rettifica, ovvero atti di recupero (oggi definibili), **per i quali non si applica il contraddittorio preventivo - possa formulare** anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, **istanza di accertamento con adesione**, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in **difetto dell'invio dell'invito a comparire** di cui all'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#).

L'istanza di adesione è proposta **entro il termine di presentazione del ricorso** e deve contenere il riferimento all'atto avverso il quale è proposta e **l'indicazione del recapito**, anche telefonico del contribuente, e può essere indifferentemente **consegnata o spedita** all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo, ovvero possono essere presentate **anche mediante PEC**.



Presentata l'istanza, il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento dell'Iva, indicato nell'[**articolo 60, primo comma, D.P.R. 633/1972**](#), sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale, ai sensi dell'[**articolo 7 quater, comma 18, D.L. 193/2016**](#) (introdotto in sede di conversione con la L. 225/2016).

L'iscrizione a **titolo provvisorio nei ruoli** delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'[**articolo 15, comma 1, D.P.R. 602/1973**](#), è effettuata, qualora ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. **L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.**

Entro **15 giorni dalla ricezione dell'istanza**, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, **formula al contribuente l'invito a comparire**.

All'atto del perfezionamento della definizione, **l'avviso perde efficacia**.

Secondo quanto contenuto nell'[**articolo 7, D.Lgs. 218/1997**](#), l'accertamento con adesione è redatto con **atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'Ufficio** o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la **liquidazione delle imposte**, delle sanzioni (1/3) e delle **altre somme eventualmente dovute**.

Il contribuente **può farsi rappresentare** da un **procuratore munito di procura speciale**, nelle forme previste dall'[**articolo 63, D.P.R. 600/1973**](#).

In forza dell'[**articolo 8, D.Lgs. 218/1997**](#), il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto. Le somme dovute possono essere versate anche **ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro**. L'importo della prima rata è versato entro il **termine indicato nel comma 1**. Le rate successive alla prima devono essere versate **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno **successivo al termine di versamento della prima rata**.

Tuttavia, il successivo comma 2-bis, del medesimo [**articolo 8, D.Lgs. 218/1997**](#), esclude la **rateazione e la compensazione per il versamento delle somme dovute a seguito di un atto con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero**.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la **quietanza dell'avvenuto pagamento**.

L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente **copia dell'atto di accertamento con adesione**.

